

STATUTO
del
CONSORZIO
INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI
CISS 38

Approvato con Deliberazione dell'Assemblea Consortile del 30.09.2008

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 - Costituzione del Consorzio.	4
Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio.	4
Art. 3 - Sede del Consorzio.	4
Art. 4 - Finalità e principi.	4
Art. 5 - Servizi aggiuntivi.	6
Art. 6 - Determinazione delle quote millesimale e delle quote patrimoniali.	6
Art. 7 - Durata del Consorzio.	6
Art. 8 - Scioglimento del Consorzio.	6
Art. 9 - Recesso dal Consorzio.	7
Art. 10 - Ammissione al Consorzio.	7
Art. 11 - Adozione e modifica dello Statuto.	7
TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO	8
Art. 12 - Gli Organi.	8
CAPO I	8
L'ASSEMBLEA	8
Art. 13 - Composizione.	8
Art. 14 - Competenze.	8
Art. 15 - Funzionamento.	9
Art. 16 - Indennità e rimborso spese.	10
CAPO II.....	10
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	10
Art. 17 - Composizione e durata in carica.	10
Art. 18 – Revoca.	11
Art. 19 - Competenze.	11
Art. 20 - Funzionamento.	12
Art. 21 - Indennità e rimborso spese.	13
CAPO III	13
IL PRESIDENTE	13
Art. 22 - Competenze.	13
Art. 23 - Rimozione e sospensione.	14
CAPO IV	14
IL DIRETTORE	14
Art. 24 - Nomina.	14
Art. 25 - Competenze.	14

Art. 26 – Vicedirettore.....	15
TITOLO III - IL REVISORE	16
Art. 27 - Nomina e revoca.....	16
Art. 28 - Competenze.....	16
TITOLO IV - STRUTTURE ED UFFICI.....	17
Art. 29 - Ordinamento degli uffici.....	17
Art. 30 - Il Segretario	17
TITOLO V - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA.....	18
Art. 31 - Principi generali.....	18
Art. 32 - Bilancio di previsione annuale.....	18
Art. 33 - Informazione.....	18
Art. 34 - Piano esecutivo di gestione.....	19
Art. 35 - Bilancio pluriennale.....	19
Art. 36 - Relazione previsionale programmatica.....	19
Art. 37 - Controllo di gestione.....	19
Art. 38 - Rendiconto.....	19
Art. 39 - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio.....	20
Art. 40 - Patrimonio.....	20
Art. 41 - Mezzi finanziari.....	20
Art. 42 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli enti consorziati.....	20
Art. 43 - Servizio di tesoreria.....	21
Art. 44 - Convenzioni e contratti.....	21
TITOLO VI - RESPONSABILITA' E CONTROLLI.....	22
Art. 45 - Responsabilità.....	22
Art. 46 - Controllo e vigilanza.....	22
Art. 47 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.....	22
TITOLO VII - PARTECIPAZIONE.....	23
Art. 48 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.....	23
TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	24
Art. 49 - Funzione normativa.....	24
Art. 50 - Disciplina transitoria.....	24
Art. 51 - Disposizioni finali.....	24

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione del Consorzio.

1. E' costituito ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dell' art. 9 della L.R. 1 8 gennaio 2004 ed ai sensi dell'art. 21 della L.R. 12 del 23 maggio 2008 il Consorzio denominato "Consorzio intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali", siglabile CISS 38, tra i Comuni di per la gestione associata dei servizi socio-assistenziali nell'ambito territoriale dei suddetti Enti locali.

Art. 2 - Natura giuridica del Consorzio.

1. Il Consorzio è Ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica.
2. Il C.I.S.S. 38 è un Consorzio di funzioni al quale si applicano le disposizioni di cui al T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i..

Art. 3 - Sede del Consorzio.

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Cuornè in Via Ivrea n. 100, con possibilità di convocazione dell'Assemblea consortile e del Consiglio di Amministrazione nelle sedi degli enti Consorziati.

Art. 4 – Finalità e principi, modalità operative, obiettivi, prestazioni e servizi essenziali.

1. Finalità e principi.

Il Consorzio si propone di assicurare l'esercizio delle funzioni sociali e socio assistenziali nell'ambito del territorio dei Comuni associati, ai sensi della L.R. 1/2004, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, garantendone la gestione secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, e uniformando la propria attività ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona, della sua riservatezza e del suo diritto di scelta;
- riconoscimento della centralità della persona quale prima destinataria degli interventi e dei servizi e del ruolo della famiglia quale soggetto primario e ambito di riferimento unitario per gli interventi e i servizi medesimi;
- sussidiarietà verticale ed orizzontale, mirate a riconoscere ed agevolare nella gestione ed offerta dei servizi, il ruolo dei soggetti di cui all'art. 11 della L.R. 1/2004.

2. Modalità Operative.

Le attività dirette al raggiungimento delle finalità di cui alla L. R. 1/2004, saranno informate alle seguenti modalità operative:

- differenziazione degli interventi e dei servizi per garantire la pluralità di offerta e il diritto di scelta da parte degli interessati;
- facilitazione della conoscenza da parte dei cittadini dei servizi offerti e del loro accesso ai servizi medesimi;
- coordinamento ed integrazione con gli interventi sanitari, dell'istruzione, della giustizia minorile, nonché con le politiche attive della formazione, del lavoro, delle politiche migratorie, della casa, della sicurezza sociale e degli altri servizi sociali del territorio;

- sviluppo della domiciliarità, attraverso interventi e servizi mirati al mantenimento, all'inserimento ed al reinserimento della persona nel contesto familiare, sociale, scolastico e lavorativo per il superamento degli interventi di natura residenziale;
- predisposizione, a seguito dell'analisi e della valutazione del bisogno, di progetti individualizzati, concordati con la persona singola o con la famiglia, che definiscano la natura del bisogno stesso, gli obiettivi e le modalità dell'intervento, il costo, la durata e gli strumenti di verifica;
- concorso degli utenti al costo dei servizi;
- gestione ed erogazione delle prestazioni secondo requisiti di qualità predefiniti, fatta comunque salva la titolarità della presa in carico degli utenti in capo all'ente istituzionale gestore del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- verifica degli interventi attraverso un controllo di gestione atto a valutare l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati;
- adozione di misure atte a favorire la prevenzione delle possibili situazioni di disagio sociale a carico dei singoli e delle famiglie anche attraverso esperienze progettuali innovative.

Nell'ambito della programmazione locale in materia di interventi, servizi socio assistenziali e servizi sociali il Consorzio partecipa alla predisposizione del Piano di Zona, in collaborazione con gli Enti consorziati, previa concertazione con i soggetti del Terzo Settore e con quelli di cui all'art.1 comma 6, della legge 328/2000 e d'intesa con l'A.S.L., in osservanza della Legge 328/2000, del Piano Nazionale Sociale, della L.R. 1/2004, del Piano Sociale Regionale e delle relative disposizioni attuative regionali.

3. Obiettivi

Il Consorzio dovrà fornire risposte omogenee sul territorio dei Comuni Associati finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto della povertà;
- mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
- soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semi residenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
- sostegno e promozione dell'infanzia, dell'adolescenza e delle responsabilità familiari;
- tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
- piena integrazione dei soggetti disabili;
- superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
- informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
- garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.

4. Prestazioni e servizi essenziali

Per assicurare risposte adeguate alle finalità di cui sopra, tenendo conto anche delle diverse esigenze del territorio, saranno garantite le seguenti tipologie di attività socio assistenziali:

- servizio sociale professionale e segretariato sociale;
- servizi di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
- servizio di assistenza economica;
- servizi residenziali e semiresidenziali;
- servizi per l'affidamento e le adozioni;
- pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

Il Consorzio esercita le funzioni in materia di servizi sociali già di competenza delle province, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2004.

Il Consorzio esercita le funzioni relative all'organizzazione e gestione delle attività formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori sociali e dell'area sociosanitaria e a sostegno delle attività dei soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 1/2004.

Il Consorzio partecipa, d'intesa con Enti ed Organismi interessati, ad iniziative inerenti le politiche abitative, del lavoro e della formazione professionale.

Art. 5 - Servizi aggiuntivi.

1. Il Consorzio può erogare servizi attinenti allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti all'art. 4 in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti stessi.

2. I relativi oneri sono a carico degli Enti richiedenti.

Art. 6 – Determinazione delle quote millesimali e delle quote patrimoniali.

La quota millesimale di ogni Comune consorziato è determinata in base al rapporto in millesimi fra la popolazione del singolo Comune e il totale della popolazione relativa a tutti i Comuni al 31 dicembre dell'anno precedente.

Le quote patrimoniali rappresentano il valore economico teorico di ogni singolo Comune consorziato. Vengono determinate ogni anno con l'approvazione del bilancio consuntivo, suddividendo l'attivo netto patrimoniale per la quota millesimale del singolo Comune.

Art. 7 - Durata del Consorzio.

La durata del Consorzio è stabilita in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

La durata del Consorzio può essere prorogata per volontà esplicita di tutti i Comuni consorziati.

Art. 8 - Scioglimento del Consorzio.

Il Consorzio potrà essere sciolto in qualunque momento nel caso di recesso della maggioranza del numero degli Enti consorziati e qualora, in conseguenza di ciò, l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongono delle risorse necessarie alla gestione dei servizi in forma consortile ovvero ritenga esauriti gli scopi del Consorzio.

Gli Enti consorziati in caso di scioglimento restano obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per gli impegni pluriennali assunti sugli esercizi futuri fino ad esaurimento delle relative obbligazioni.

In caso di scioglimento del Consorzio il patrimonio e le eventuali passività e risultanze attive saranno ripartite tra gli Enti consorziati in rapporto alle quote di partecipazione.

Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, sarà trasferito dalla pianta organica del Consorzio alla pianta organica dell'Ente che gestirà i servizi per conto del Comune o nel Comune nel cui territorio tale personale esercita le proprie mansioni in modo prevalente.

Art. 9 – Recesso dal Consorzio.

Il recesso di qualche Ente consorziato prima della scadenza prevista, è comunicato all'Assemblea che ne prende atto, con preavviso di almeno nove mesi rispetto alla scadenza dell'esercizio finanziario ed è efficace dal 1° gennaio dell'anno successivo.

In seguito al recesso di uno o più degli enti consorziati saranno rideterminate le quote millesimali in base alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora a seguito del recesso di uno o più Enti si verifichi un esubero di personale, l'Ente che recede si assume l'impegno di ricollocare il personale in esubero presso lo stesso Ente o presso altro Ente nel rispetto delle norme dei contratti collettivi di lavoro vigenti. In caso di impossibilità di ricollocazione di tale personale presso lo stesso Ente o presso altri Enti, il personale sarà messo in mobilità con oneri a carico dell'Ente recedente.

All'Ente che recede dal Consorzio spetterà la liquidazione di una quota pari al 50% del valore della propria quota patrimoniale. Qualora la quota patrimoniale è negativa l'Ente che recede dovrà versare al Consorzio l'importo totale della propria quota patrimoniale.

Art. 10 – Ammissione al Consorzio.

La richiesta di ammissione deve essere deliberata dal Consiglio dell'Ente richiedente.

Deve essere presentata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Ferma restando l'esigenza dei presupposti di fatto e di diritto, che legittimano la gestione consortile, è consentita l'adesione di altri Enti locali al Consorzio dopo la sua istituzione, a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della relativa Convenzione, secondo lo schema approvato dall'Assemblea.

Il loro inserimento è subordinato all'approvazione dell'Assemblea consortile, che approva, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

In sede di ammissione al Consorzio, l'Assemblea richiede al nuovo Ente aderente la corresponsione di un corrispettivo determinato dal valore delle quote patrimoniali determinate a norma del presente Statuto. Nel caso che le quote risultino negative nulla sarà richiesto al nuovo Ente.

Qualora l'inserimento di un nuovo Ente proveniente da altro Consorzio, comporti obbligatoriamente il trasferimento anche di personale dipendente, l'Assemblea del presente Consorzio potrà chiedere un equo corrispettivo all'Ente richiedente.

Successivamente gli Enti consorziati prendendo atto della nuova adesione ed approvano la nuova Convenzione e approvano anche le eventuali modifiche allo Statuto.

Art. 11 - Adozione e modifica dello Statuto.

1. Lo Statuto unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea Consortile, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.

TITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 12 - Gli Organi.

1. Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore.

CAPO I

L'ASSEMBLEA

Art. 13 - Composizione.

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli Enti consorziati nelle persone del Sindaco o di un suo delegato.

2. La delega è conferita per iscritto e comunicata al Presidente dell'Assemblea, ed opera fino a diversa comunicazione.

3. I componenti dell'Assemblea Consortile permangono in carica sino a quando conservano la carica di Sindaco del Comune consorziato.

Art. 14 - Competenze.

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo ed ha competenza sugli atti fondamentali dell'Ente.

2. In particolare compete all'Assemblea:

- a) nominare il Presidente dell'Assemblea;
- b) nominare il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- c) nominare il segretario del Consorzio;
- d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge;
- e) nominare il revisore dei conti;
- f) determinare le indennità spettanti ai componenti dell'Assemblea Consortile e al revisore;
- g) definire gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché la nomina dei rappresentanti del Consorzio presso Enti, Aziende ed Istituzioni espressamente riservata dalla Legge all'Assemblea Consortile;
- h) approvare le deliberazioni sulla partecipazione del Consorzio ad Enti, Società, Associazioni e Cooperative;
- i) deliberare l'ammissione di altri Enti al Consorzio;
- j) approvare le modifiche dello Statuto;

k) esercitare altresì tutte le funzioni che la legge assegna al Consiglio Comunale dei Comuni.

3. L'Assemblea approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione:

- a) i programmi, il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, il rendiconto e le quote millesimali patrimoniali di ogni singolo Ente consorziato;
- b) i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto;
- c) gli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
- d) le convenzioni con le Amministrazioni Pubbliche, escluse quelle concernenti atti di ordinaria amministrazione;
- e) i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote.

4. Le deliberazioni indicate nel presente articolo vengono considerate atti fondamentali e vengono trasmesse agli Enti consorziati anche in via telematica contestualmente alla loro pubblicazione.

Art. 15 - Funzionamento.

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

2. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è notificato ai componenti dell'Assemblea almeno 5 giorni prima della data di convocazione ed è pubblicato all'albo delle pubblicazioni della sede consortile e all'albo pretorio dei comuni consorziati. La convocazione viene fatta tramite avviso scritto che deve essere recapitato, a mezzo posta o via fax o posta elettronica, ai singoli componenti presso la sede dell'Ente di appartenenza.

3. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto e negli altri casi previsti dalle leggi e dallo Statuto.

4. L'Assemblea si riunisce altresì in sessione straordinaria su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di un numero di componenti rappresentanti almeno un quinto delle quote di partecipazione o su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione. In tal caso i termini di convocazione di cui al comma 2 sono ridotti a 3 giorni.

5. L'Assemblea si riunisce in via d'urgenza su convocazione del Presidente. In tal caso l'avviso dovrà pervenire, anche telegraficamente, almeno 24 ore prima dell'ora fissata per la seduta.

6. L'Assemblea, in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento dei componenti che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione del Consorzio.

7. Le deliberazioni sono validamente adottate se la proposta ottiene il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta e dei componenti presenti alla seduta stessa, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi

o dallo Statuto. Le deliberazioni sono assunte con votazione a scrutinio palese con le eccezioni di legge.

8. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone che richiedono la tutela del diritto alla riservatezza.

9. Il Presidente dell'Assemblea Consortile è eletto, per un quinquennio, dall'Assemblea consortile nel suo seno a scrutinio palese e con voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio e dei componenti dell'Assemblea Consortile.

Le funzioni di Presidente in caso di assenza o impedimento sono assolte dal componente dell'Assemblea più anziano di età.

10. Competenze del Presidente dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea Consortile esercita le seguenti attribuzioni: rappresenta e convoca l'Assemblea, stabilisce l'ordine del giorno, presiede le adunanze, firma congiuntamente al segretario le deliberazioni e vigila sulla comunicazione delle stesse agli Enti consorziati.

11. Sedute di seconda convocazione.

Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, delle quote e dei componenti, sia andata deserta la seduta di prima convocazione l'Assemblea può deliberare in seduta di seconda convocazione, da tenersi in un giorno diverso, sugli stessi argomenti iscritti all'adunanza di prima convocazione con la presenza di almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio. Nell'avviso di prima convocazione viene di norma indicato il giorno e l'ora della seconda convocazione, con obbligo di comunicazione ai componenti non intervenuti nella seduta di prima convocazione.

Art. 16 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti dell'Assemblea del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano le norme previste per i consiglieri comunali, dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17 - Composizione e durata in carica.

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto per un quinquennio dall'Assemblea ed è formato da tre componenti, compresi il presidente ed il vice presidente, esterni all'Assemblea.

2. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene a scrutinio palese e con voto favorevole a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Qualora nel corso delle prime due votazioni non si riesca a raggiungere la maggioranza richiesta si procederà ad una terza votazione ove è richiesta la maggioranza semplice delle quote rappresentate nella seduta.

3. I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di Consigliere comunale, nonché specifica competenza tecnica e/o amministrativa in campo socio-assistenziale per studi compiuti e/o per funzioni disimpegnate presso aziende e/o istituzioni sia pubbliche che private, nell'associazionismo e nel volontariato.

La proposta, sottoscritta dai Sindaci portatori di almeno 1/3 delle quote di rappresentanza deve contenere i nominativi dei candidati alle cariche di Presidente, Vice-Presidente e di Consigliere. La proposta medesima, contenente anche l'indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere, è depositata almeno 5 giorni prima della seduta dell'Assemblea presso la segreteria del Consorzio. Tale documento è corredato da un curriculum vitae di ciascuno dei candidati che dovranno dare dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti.

L'Assemblea, qualora sussistano ragioni di opportunità, può deliberare la proroga per un altro quinquennio, del Consiglio di Amministrazione in carica.

4. I componenti del Consiglio durano in carica fino all'insediamento dei loro successori. I consiglieri che sostituiscono i componenti cessati anticipatamente dalla carica esercitano le loro funzioni fino alla scadenza naturale del Consiglio stesso. I componenti del Consiglio sono rieleggibili.

5. E' possibile procedere all'anticipato rinnovo del Consiglio di Amministrazione quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli Comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote dell'Assemblea.

Non possono essere nominati Consiglieri di amministrazione i Consiglieri comunali e gli Assessori, anche esterni, degli Enti consorziati, coloro che sono in lite con il Consorzio, nonché i titolari, i soci responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi del Consorzio, ivi comprese le imprese appaltatrici di forniture di beni e servizi.

6. I componenti del Consiglio che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea Consortile.

Art. 18 – Revoca.

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere revocato a seguito di presentazione di mozione di sfiducia proposta da almeno un terzo delle quote di partecipazione al Consorzio e approvata dall'Assemblea con il voto favorevole di oltre la metà delle quote di partecipazione al Consorzio.

Art. 19 - Competenze.

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione ed i provvedimenti necessari alla gestione amministrativa del Consorzio che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

2. Il Consiglio di Amministrazione propone all'approvazione dell'Assemblea:

- il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, ed il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell' azione condotta sulla base di risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi contenuti;
- l'assunzione dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il Consorzio possa fare fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario;
- gli altri atti fondamentali di cui all'art. 10.

3. Adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea.

4. Approva i progetti, i programmi esecutivi, il piano esecutivo di gestione e tutti i provvedimenti che comportano spese previste nel bilancio e non attribuiti ad altri organi .

5. Delibera circa le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante l'anticipazione di cassa.

6. Delibera i prelevamenti dal fondo di riserva.

7. Approva le linee di indirizzo e/o i capitolati speciali di appalto in materie di gare di appalto e di gestione dei servizi.

8. Delibera in relazione alle azioni da esperire e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ricorsi amministrativi e giurisdizionali e agli arbitrati.

9. Adotta in via d'urgenza deliberazioni relative a variazioni di bilancio da ratificarsi da parte dell'Assemblea nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

10. Nomina il Direttore.

11. Determina le indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

12. Approva il regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.

13. Approva la dotazione organica, i piani triennali di assunzione del personale.

14. Conferisce gli incarichi di consulenza e collaborazione esterna di cui agli art. 90 e 110 del D. Lgs.267/2000.

15. Approva accordi e convenzioni con organizzazioni di volontariato e altri soggetti privati e pubblici per la gestione di specifiche attività operative, ad eccezione dei casi per i quali l'art. 10 del presente Statuto prevede la competenza dell'Assemblea Consortile.

16. Approva gli accordi con l'Azienda Sanitaria di riferimento, per assicurare l'integrazione tra servizi socio-assistenziali e servizi sanitari nonché per assicurare la gestione e il finanziamento delle attività sociali a rilievo sanitario.

Art. 20 - Funzionamento.

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta di 2 componenti o del Direttore.

2. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.

4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.

5. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21 - Indennità e rimborso spese.

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, per quanto attiene aspettative, permessi ed indennità, si applicano, le norme previste per il Sindaco e gli Assessori, dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e dai decreti ministeriali in materia.

CAPO III

IL PRESIDENTE

Art. 22 - Competenze.

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio.

2. Il Presidente rappresenta il Consorzio, esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. E' il legale rappresentante dell'Ente e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto.

3. Ha funzioni di raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione e coordina l'attività di indirizzo espressa dall'Assemblea consortile con quella di governo e di amministrazione del Consiglio di Amministrazione ed assicura l'unità delle attività del Consorzio.

4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici e dei servizi.

5. Presiede il Consiglio di Amministrazione e ne promuove e coordina l'attività; sottoscrive unitamente al Segretario, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

6. Il Presidente è sostituito nelle sue funzioni, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente. Quando anche quest'ultimo è assente o impedito la presidenza è assunta dal Consigliere più anziano di età.

7. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha diritto e, se richiesto, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea. Deve essere sentito ogni volta che lo richiede.

Art. 23 - Rimozione e sospensione.

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti dell'Assemblea Consortile e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica nei casi e nelle forme previste dalla legge.

CAPO IV IL DIRETTORE

Art. 24 - Nomina.

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione a seguito di pubblico concorso nel rispetto delle vigenti norme ovvero, ove non si ritenga di procedere nel modo suddetto, il Consiglio di Amministrazione può disporre la copertura del posto di direttore del Consorzio mediante chiamata, con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, di diritto privato nel rispetto delle vigenti norme, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. Ove non si ritenga di procedere ai sensi del comma 1, le funzioni di Direttore possono essere conferite al Segretario del Consorzio.

3. In caso di assenza o di impedimento del Direttore le funzioni vicarie possono essere conferite ad un funzionario del Consorzio individuato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 - Competenze.

1. Il Direttore è l'organo preposto, con responsabilità manageriale, alla gestione dell'attività del Consorzio. Egli cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione secondo principi di efficacia ed efficienza.

2. Il Direttore, in particolare, esegue le deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi del D.Lgs.267/2000, dirige e coordina il personale, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge o dallo Statuto ad altri organi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale, stipula i contratti, e adotta i provvedimenti a lui demandati dai Regolamenti dell'Ente. Sottopone al Consiglio di Amministrazione la proposta dei documenti programmatici, di bilancio e di rendiconto. Adotta i provvedimenti per il miglioramento dell'efficienza e funzionalità dei servizi del Consorzio e in ogni caso quelli di competenza della dirigenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea senza diritto di voto.

4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 26 – Vicedirettore.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, può nominare un Vice Direttore, scelto tra i funzionari di livello apicale del Consorzio.

Egli svolge funzioni ausiliarie e vicarie sostituendo il Direttore nei casi di vacanza, di assenza e di impedimento.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione e in accordo col Direttore, può essere designato a svolgere compiti specifici inerenti l'organizzazione e l'espletamento dei servizi sociali e assistenziali sull'intero territorio del Consorzio.

Egli, a tutti gli effetti, è Responsabile diretto di tutti i servizi che gli sono stati affidati.

TITOLO III - IL REVISORE

Art. 27 - Nomina e revoca.

1. La revisione economica - finanziaria del Consorzio è affidata ad un revisore nominato dall'Assemblea e scelto tra i soggetti previsti dalla legge ed avente i necessari requisiti.
2. Il revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.
3. Il revisore è revocabile solo per inadempienza e cessa dall'incarico per scadenza del mandato, dimissioni volontarie, impossibilità derivante da qualsiasi causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a mesi due.
4. Si applicano le disposizioni in tema di incompatibilità e ineleggibilità previste per il revisore dei conti dal D.Lgs. 267/2000.

Art. 28 - Competenze.

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinate dalla legge.
2. Il revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea e, ove richiesto, del Consiglio di Amministrazione.
3. Il revisore collabora con l'Assemblea Consortile fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e consuntive di efficienza ed efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

TITOLO IV - STRUTTURE ED UFFICI

Art. 29 - Ordinamento degli uffici.

1. Il regolamento sul funzionamento degli uffici e dei servizi dell'Ente è approvato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle linee di indirizzo dell'Assemblea Consortile.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale è disciplinato dalla legge e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli Enti locali.
3. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali il Consorzio può avvalersi anche del personale degli uffici degli Enti consorziati e/o convenzionati, previo consenso delle amministrazioni interessate, mediante incarico.
4. A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibita la possibilità di esercitare altro impiego o professione, nonché ogni altro incarico, senza essere a ciò espressamente autorizzato secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
5. Il Direttore e il personale del Consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti degli Enti locali.

Art. 30 - Il Segretario.

1. Segretario del Consorzio è un Segretario Comunale, nominato dall'Assemblea.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e redige i verbali, roga i contratti.
3. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli Organi dell'Ente e ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. In caso di impedimento le funzioni di Segretario sono svolte da uno dei componenti dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione designato dal Presidente.

TITOLO V - CONTABILITA' E GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art. 31 - Principi generali.

1. Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziaria e patrimoniale, sulla base dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione.
2. Nel rispetto dei principi dell'ordinamento finanziario e contabile, al fine di consentire il controllo economico sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Consorzio, i documenti contabili sono redatti in modo da consentire una lettura dei programmi, servizi, interventi ed obiettivi.
3. Nel regolamento di contabilità sono previste, in applicazione di quanto disposto dall'art. 34, metodologie di analisi e valutazione, nonché rilevazioni che consentano il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione di costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.
4. Si applicano al Consorzio le norme dettate dal D.Lgs. 267/2000 sull'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali.

Art. 32 - Bilancio di previsione annuale.

1. Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del Consorzio. Nel bilancio sono rappresentate le operazioni finanziarie che si presume vengano effettuate nel corso dell'anno.
2. Il bilancio di previsione annuale è informato ai principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità.
3. Il bilancio di previsione annuale è proposto dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea per l'approvazione entro i termini di legge.
4. Le variazioni al bilancio di previsione sono adottate non oltre il 30 novembre. Le variazioni di bilancio possono essere adottate dal Consiglio di Amministrazione, in via d'urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'Assemblea entro i sessanta giorni seguenti e, comunque, entro il 31 dicembre. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dal Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea è tenuta ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
5. La variazione di assestamento generale, approvata dall'Assemblea entro il 30 novembre, consiste nella verifica generale di tutte le voci di bilancio al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Art. 33 - Informazione.

1. Il Consorzio assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazioni la conoscenza del bilancio annuale, nei suoi contenuti caratteristici e significativi, nonché degli allegati.

Art. 34 - Piano esecutivo di gestione.

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale il Consiglio di Amministrazione approva il piano esecutivo di gestione nel quale sono individuati gli obiettivi di gestione e viene affidata la realizzazione degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, al Direttore.

Art. 35 - Bilancio pluriennale.

1. Il Consorzio allega al bilancio di previsione un bilancio pluriennale di competenza, di durata pari a quello della Regione e comunque non inferiore a tre anni, informato ai principi di cui all'art. 27 escluso quello dell'annualità.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare alla copertura delle spese per ciascuno degli anni considerati.

Art. 36 - Relazione previsionale programmatica.

1. La relazione previsionale e programmatica, riferita ad un periodo pari a quello del bilancio pluriennale ed allegata al bilancio annuale, determina gli indirizzi dell'attività del Consorzio.

2. La relazione previsionale e programmatica è redatta per programmi, con riferimento a quanto indicato nei bilanci annuale e pluriennale, specificandone le finalità e le risorse umane e strumentali ad essi destinate; comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti di finanziamento e fornendo la motivata dimostrazione delle variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente, in termini finanziari ed in termini di efficacia, efficienza ed economicità.

Art. 37 - Controllo di gestione.

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Consorzio applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento di contabilità.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi sostenuti e la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione del Consorzio, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

Art. 38 - Rendiconto.

1. I risultati della gestione conclusasi il 31 dicembre dell'anno precedente sono dimostrati attraverso il rendiconto redatto in conformità alla legge.

2. Lo schema di rendiconto viene presentato al Consiglio di Amministrazione.

3. Lo schema di rendiconto, adottato dal Consiglio di Amministrazione, è trasmesso al revisore che redige la relazione prevista dal D.Lgs. 267/2000.

4. Lo schema di rendiconto con i relativi allegati è messo a disposizione dei componenti dell'Assemblea entro un termine non inferiore a venti giorni prima della seduta prevista per l'esame e l'approvazione dello stesso.

5. Il rendiconto è approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno dell'anno successivo all'esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto conto della relazione del revisore.

6. Unitamente allo schema di rendiconto viene presentato il bilancio sociale del Consorzio ed il prospetto delle quote millesimali e delle quote patrimoniali relative ad ogni singolo Ente consorziato.

Art. 39 - Provvedimenti di riequilibrio del bilancio.

1. Entro il 30 settembre, l'Assemblea provvede ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, dando atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adottando contestualmente i provvedimenti di ripiano.

2. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

Art. 40 - Patrimonio.

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili trasferiti dagli Enti consorziati, nonché dai beni acquisiti dal Consorzio stesso nell'esercizio della sua attività. Il Consorzio ha la piena disponibilità del patrimonio secondo il regime della proprietà privata, fermo restando il disposto di cui all'art. 830, secondo comma, del Codice Civile.

2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme vigenti.

3. Gli Enti consorziati possono concedere al Consorzio in uso e/o in comodato beni mobili ed immobili sulla base di apposito provvedimento.

Art. 41 - Mezzi finanziari.

1. Il Consorzio provvede al conseguimento degli scopi statuari mediante i trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri Enti pubblici ed altre entrate quali le rendite patrimoniali, l'accensione di prestiti, quote di partecipazione degli utenti, altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 42 - Trasferimenti e quote di partecipazione degli Enti consorziati.

1. I trasferimenti annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote di partecipazione, stabilite in convenzione, sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione.

2. I trasferimenti degli Enti consorziati sono versati alla tesoreria del Consorzio con le seguenti modalità:

liquidazione trimestrale della quota di competenza, comunicata in seguito alla definizione ai sensi del comma 1 del presente articolo; gli Enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla Tesoreria del Consorzio la quota entro 60 giorni dall'inizio del trimestre.

3. In caso di ingiustificato ritardo nei versamenti sono applicati gli interessi di mora nella misura stabilita dall'art. 1224 del codice civile.

Art. 43 - Servizio di tesoreria.

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.

2. L'oggetto del servizio di tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità.

Art. 44 - Convenzioni e contratti.

1. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione delle attività o servizi socio assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale.

2. Mediante apposito regolamento sono disciplinati gli appalti di lavori, le forniture di beni e servizi, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni.

3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono determinate la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che possono essere sostenute in economia.

4. Il Consorzio può altresì stipulare convenzioni con altri Enti Gestori Istituzionali, operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione di prestazioni e/o di progetti integrati.

5. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni con la locale Azienda Sanitaria Locale e/o con gli altri Enti Gestori Istituzionali operanti in ambiti territoriali contigui, per la realizzazione degli interventi inerenti l'area dell'integrazione socio-sanitaria.

TITOLO VI - RESPONSABILITA' E CONTROLLI

Art. 45 - Responsabilità.

Agli amministratori, al Direttore, al revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali.

Art. 46 - Controllo e vigilanza.

Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previste dal D. Lgs. 267/2000.

Art. 47 - Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni.

1. Le deliberazioni sono pubblicate all'Albo delle pubblicazioni della sede consortile.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134 del D.lgs. 267/2000.

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE

Art. 48 - Partecipazione, informazione e diritto di accesso.

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dalla legge 241/1990 e dal D. Lgs. 267/2000.

2. Il Consorzio promuove la conoscenza e la fruizione dei servizi socio assistenziali previsti dalla normativa regionale attraverso un'adeguata informazione ai cittadini sull'offerta dei servizi stessi.

3. Gli atti degli organi dell'ente per i quali la legge, lo Statuto o altre norme prevedano la pubblicazione, vengono resi noti e leggibili con l'affissione in apposito spazio destinato ad "Albo delle Pubblicazioni", nella sede del Consorzio.

L'albo del Consorzio deve assicurare a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio, l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

4. Al fine di assicurare trasparenza e imparzialità dell'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla legge 241/90 e dal D. Lgs. 267/2000.

Apposito regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del Consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'ente.

Il regolamento individua il Funzionario Responsabile del procedimento, disciplina le modalità dell'intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e l'amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

5. Il Consorzio cura ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti in ordine al funzionamento, gradimento e distribuzione del servizio sul territorio e predispone materiale informativo per illustrare ai cittadini i dati essenziali del Consorzio e le modalità per la migliore fruizione dei servizi.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 49 - Funzione normativa.

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono il fine del Consorzio.
3. I regolamenti sono soggetti a pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.
Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 50 - Disciplina transitoria.

1. L'attuale Presidente dell'Assemblea durerà in carica fino alla scadenza del mandato dei Sindaci della maggioranza dei Comuni facenti parte del Consorzio.

Art. 51 - Disposizioni finali.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme del D.Lgs. 267/2000, in quanto compatibili, e i principi generali dell'ordinamento giuridico.